



DELIBERA N. 10 /2022

Oggetto: Definizione della controversia XXX / TIM Italia XXX (GU14/434823/2021).

IL CORECOM MARCHE

Nella seduta del 26 aprile 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 21 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, sottoscritta tra l'AGCOM, il Consiglio regionale delle Marche, la Giunta regionale delle Marche e il Corecom, il 28 dicembre 2018 e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera e);

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 374/21/CONS, del 18 novembre 2021 (Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni e delle relative Convenzioni);

VISTA la deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 44 del 7 dicembre 2021 (Proroga della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni fino al 31 dicembre 2022);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 161/51 del 21 dicembre 2021 (Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni e delle relative Convenzioni);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1687 del 30 dicembre 2021 (Proroga dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche);

VISTA la delibera AGCOM n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche), come modificata dalla delibera AGCOM n. 390/21/CONS, di seguito denominato "Regolamento", e la delibera AGCOM n. 347/18/CONS del 18 luglio 2018 (Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche) di seguito denominato "Regolamento indennizzi";

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – Corecom);

VISTA l'istanza prot. n. 272688 del 18 giugno 2021 con cui l'istante chiedeva l'intervento del Corecom per la definizione della controversia in essere con TIM Italia XXX ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento;

VISTA la nota del 21 settembre 2021 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi degli articolo 15 e 16 del Regolamento, l'avvio del procedimento e la convocazione per l'udienza di discussione del 14 ottobre 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il verbale di mancato accordo del 14 ottobre 2021;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

ATTESA la proposta di decisione del responsabile del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia";

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta l'illegittima attivazione del servizio TIMVISION EUROSPORT, la messa a disposizione degli elenchi telefonici senza il suo consenso, l'illegittimo addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento di alcune fatture.

In particolare ha fatto presente quanto segue.

- a) l'utente è intestatario dell'utenza fissa numero 071-662XXXX, ubicata a Castelfidardo nell'abitazione di residenza;
- b) il gestore ha emesso le fatture numero RM0343XXXX del 16 novembre 2020, numero RM0388XXXX del 16 dicembre 2020, numero RM0008XXXX del 16 gennaio 2021, e numero RM0041XXXX del 16 febbraio 2021, con cui venivano chiesti i corrispettivi per il servizio TIMVISION EUROSPORT mai richiesto dall'istante;

- c) tutte le fatture sono state contestate dall'istante con apposito reclamo per "l'attivazione di servizi non richiesti" mediante pec del 5 dicembre 2020, del 6 gennaio 2021, del 7 febbraio 2021 e del 6 marzo 2021, inoltrati rispettivamente entro i termini di scadenza di ogni fattura e procedendo contestualmente a corrispondere alla compagnia telefonica i restanti importi fatturati e non oggetto di contestazione;
- d) il gestore in risposta al reclamo del 5 dicembre 2020, ha comunicato con pec del 9 febbraio 2021 che la cessazione del servizio TIMVISION EUROSPORT sarebbe avvenuta il 28 febbraio 2021, confermando che il servizio è stato attivato il 27 ottobre 2019;
- e) che la pec del 9 febbraio 2021, arrivava in ritardo e non ha dato alcuna risposta all'altro servizio segnalato sempre il 5 dicembre 2020, consistente nella messa a disposizione degli elenchi telefonici del 2020 avvenuta senza il suo preventivo consenso con l'applicazione in fattura dell'importo di euro 3,90 (tre/90) e comunque per l'elenco telefonico mai ricevuto nel 2020;
- f) con pec del 7 febbraio 2021, l'istante segnalava un ulteriore disservizio relativo all'indebita richiesta dell'indennità di ritardo pagamento del 6% sulla fattura di marzo 2020 pari ad euro 1,17 (uno/17) e sulla fattura di maggio 2020 pari ad euro 4,47 (quattro/47), indennità che veniva calcolata sull'importo di tutte le voci in fattura, anziché solo sugli importi non corrisposti ed oggetto del reclamo;
- g) con pec del 6 marzo 2021, l'istante segnala ulteriore indebita richiesta di indennità di ritardo del 2% sulla fattura Novembre 2020 di importo pari ad euro 0,72 (zero/72) anch'essa non dovuto in quanto oggetto di importi reclamati.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto, quanto segue:

- 1) indennizzo per l'attivazione di servizio non richiesto (TIMVISION EUROSPORT) dal 27 ottobre 2019 al 28 febbraio 2021;
- 2) indennizzo per tardiva risposta al reclamo inoltrato il 5 dicembre 2020, ed inerente l'attivazione di servizi non richiesti;
- 3) indennizzo per applicazioni contrattuali diverse da quelle pattuite consistenti nella messa a disposizione degli elenchi telefonici 2020 senza il preventivo consenso dell'utente e senza la ricezione degli stessi;
- 4) indennizzo per mancata risposta al reclamo inoltrato il 5 dicembre 2020, per applicazioni contrattuali diverse da quelle pattuite consistenti nella messa a disposizione degli elenchi telefonici 2020;
- 5) indennizzo per mancata risposta al reclamo inoltrato il 7 febbraio 2021, per applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite consistenti nell'indebita richiesta di indennità di ritardato pagamento del 6% su fatture di marzo e maggio 2020;
- 6) indennizzi per mancata risposta al reclamo inoltrato il 7 febbraio 2021, per applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite consistenti nell'indebita richiesta di indennità di ritardato pagamento del 2% sulla fattura novembre 2020;

- 7) indennizzi da computarsi complessivamente in euro 3.700,00 (tremilasettecento/00) oltre agli interessi legali;
- 8) regolarizzazione contabile ed amministrativa anche mediante rimborso degli addebiti in eccedenza e lo storno di eventuali importi allo stato insoluti;
- 9) spese del procedimento nella misura di euro 100,00 (cento/00), salvo richiesta dell'ulteriore maggior danno.

2. La posizione dell'operatore

TIM XXX, con memoria depositata nei termini di legge, contestava sia in fatto che in diritto le richieste di parte ricorrente chiedendone il rigetto in quanto infondate.

In particolare, l'operatore ha dedotto quanto segue:

- a) relativamente a TIMVISION EUROSPORT, si evidenzia che, come già indicato nella risposta al reclamo fornita da TIM il 9 febbraio 2021 e prodotta in atti dallo stesso utente, che la predetta opzione è stata attivata il 27 ottobre 2019 in modalità gratuita per un anno e successivamente (dal conto novembre 2020) è stata fatturata al costo di euro 1,99 (uno/99) al mese;
- b) TIM ha poi cessato il servizio TIMVISION EUROSPORT l'8 febbraio 2021 come si desume dal conto telefonico marzo 2021;
- c) il gestore contesta le richieste di corresponsione di indennizzi ex adverso avanzate in quanto, come sopra accennato, TIMVISION EUROSPORT è stato attivo dal 27 ottobre 2019 e regolarmente indicato in fattura come servizio gratuito ma l'utente non ha mai reclamato alcunché fino al 5 dicembre 2000 (cioè dopo oltre un anno dall'attivazione del servizio) e cioè quando il servizio è divenuto a pagamento;
- d) si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 Delibera numero 347/18/CONS sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza, secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte;
- e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un indennizzo in favore dell'utente, si ricorda comunque che il calcolo dell'indennizzo per l'attivazione di un servizio non richiesto è effettuato, tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente (articolo 13, comma 1, Delibera numero 347/18/CONS). Quindi nel nostro caso andrebbe, eventualmente conteggiato dal 5 dicembre 2020 (data del reclamo) all'8 febbraio 2021 (data di cessazione del servizio);
- f) si evidenzia inoltre che trattasi di servizio accessorio e quindi, l'importo da considerare sarebbe al massimo euro 2,50 per ogni giorno di attivazione del servizio non richiesto;

- g) la consegna degli elenchi telefonici e l'applicazione di interessi moratori, nel caso di ritardo di pagamenti delle fatture sono previsti dalle condizioni generali di abbonamento allegati alla lettera di benvenuto inoltrata all'utente. Non c'è stata pertanto alcuna applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite e, indennizzo richiesto dall'utente non è previsto dalla delibera numero 347/18/CONS

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

In via preliminare si rende opportuno chiarire che la richiesta di risarcimento del danno non può trovare accoglimento in questa sede. In particolare, sia la quantificazione che la liquidazione del danno esulano dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie "ove riscontri la fondatezza dell'istanza può ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o di corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità", come previsto espressamente dall'art. 20, comma 4, del Regolamento di cui alla delibera n. 203/18/CONS, come modificata dalla delibera AGCOM n. 390/21/CONS. Ai sensi del comma 5, invece, resta salvo il diritto dell'utente di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno (v. Corecom Marche delibera n. 3/2019 e n. 4/2022).

Si deve evidenziare, sempre in via preliminare, che a seguito dell'adesione dell'utente all'offerta "TIM CONNECT XDSL, attivata sulla linea telefonica fissa 071/662XXXX, l'istante ha inoltrato al gestore molti reclami per diversi disservizi che hanno generato più ricorsi al Corecom Marche.

Per ricostruire correttamente la vicenda in esame, quindi, occorre chiarire quali sono gli oggetti del contendere delle varie istanze presentate dall'utente a questa Autorità.

Con istanza UG/180136, del 26 settembre 2019, la cui udienza di conciliazione chiusa con mancato accordo il 18 marzo 2020, ha generato l'istanza di definizione GU14/ 271400, del 25 aprile 2020, e definita con delibera numero 12 del 10 giugno 2021, il ricorrente ha contestato la mancata applicazione delle condizioni economiche dell'offerta "TIM CONNECT XDSL" attivata sulla linea telefonica fissa 071/662XXXX intestata all'utente, chiedendo gli indennizzi per la sospensione dei servizi voce, internet e servizio accessorio TIMVISION, gli indennizzi per l'applicazione del profilo tariffario non richiesto dal 1° aprile 2019, gli indennizzi per la tardiva risposta ai reclami sull'applicazione delle condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite nonché la regolarizzazione contabile amministrativa e lo storno di eventuali importi insoluti.

Con istanza UG/406019, del 17 marzo 2021, la cui udienza di conciliazione chiusa con mancato accordo il 16 giugno 2021 e che ha generato l'istanza di definizione GU14/434823, del 18 giugno 2021, spedita in definizione dopo l'udienza di discussione del 14 ottobre 2021, il ricorrente ha lamentato l'attivazione del servizio TIMVISION EUROSPORT non richiesto chiedendo l'indennizzo per l'attivazione di tale servizio e la regolarizzazione contabile-amministrativa anche mediante il rimborso degli addebiti in eccedenza e lo storno di eventuali importi insoluti oltre agli indennizzi per la consegna degli elenchi telefonici e per l'applicazione degli interessi moratori.

Con istanza UG/448782, del 9 agosto 2021, la cui udienza di conciliazione chiusa con mancato accordo il 6 ottobre 2021, ha generato l'istanza di definizione GU14/463454, del 7 ottobre 2021, spedita in decisione con l'udienza di discussione del 13 gennaio 2022, il ricorrente ha lamentato la illegittima sospensione del servizio telefonico, del servizio internet fornito su banda ultra-larga e del Servizio TIMVISION a pagamento, per mancato pagamento di una quota di alcune fatture emesse nel 2020.

Ciò premesso, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria del GU14/434823/2021, le richieste formulate dall'istante e trattate nel procedimento in oggetto, possono trovare parziale accoglimento per i motivi e nei limiti che seguono.

Uno dei principi generali da osservare nelle controversie in materia di telecomunicazioni, è quello di esporre i fatti e le richieste mediante gli atti di parte (istanze, memorie, repliche e tutte le dichiarazioni fatte dalle parti), il più possibile, semplici sintetici e chiari, al fine di evitare contraddizioni (articolo 16, comma 3 Regolamento di procedura).

Nella fattispecie del caso in esame, l'istanza, le repliche e le richieste sono state espone in maniera inutilmente prolissa anche in violazione del nuovo Regolamento indennizzi che individua espressamente le fattispecie indennizzabili e consente l'applicazione in via analogica degli indennizzi previsti dal Regolamento medesimo, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento (articolo 13, comma 7, Allegato A alla Delibera 347/18/CONS).

Tutta la vicenda gira intorno alla dichiarata illegittima attivazione del servizio TIMVISION EUROSPORT, attivato il 27 ottobre 2019 in modalità gratuita per un anno e successivamente (dal conto novembre 2020) e successivamente fatturato al costo di euro 1,99 (uno/99) al mese.

L'utente sostiene di non aver mai richiesto tale servizio accessorio e che ha presentato reclamo per eccepire il disservizio solo il 5 dicembre 2020 e cioè nel momento in cui è emersa in fattura la richiesta del primo corrispettivo (calcolato a far data dal 27.10.2020 su fattura n. RM0343XXXX del 16.11.2020).

Sostiene anche che l'attivazione del servizio accessorio è avvenuta da parte di TIM senza la sua volontà e, quindi, a sua insaputa, in assenza della sottoscrizione di un contratto, di una informazione iniziale in relazione agli elementi essenziali del prodotto, in assenza di una comunicazione successiva per tutto il periodo ottobre 2019/febbraio 2021

TIM XXX, invece, contesta la richiesta di indennizzo perché seppur vero che TIMVISION è stato attivato il 27 ottobre 2019, era regolarmente indicato in fattura e l'utente non ha mai reclamato alcunché sino al 5 dicembre 2020, cioè oltre un anno dopo l'attivazione del servizio. A sostegno di tale tesi allega i conti telefonici da dicembre 2019 in avanti rappresentando anche che TIMVISION EUROSPORT era fatturato con lo sconto totale da cui si evince la gratuità annuale dello stesso. TIM XXX evidenzia poi che a norma dell'art. 4, comma 3, delibera n. 347/18/CONS "sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venire a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". In merito questa Autorità non può non rifarsi al costante orientamento dell'Agcom e dei Corecom sull'onere della prova evidenziando che è onere del gestore produrre la prova della volontà dell'utente di aver richiesto il servizio contestato, depositando agli atti il relativo contratto.

In assenza della sottoscrizione di un contratto, dell'attivazione del servizio con successiva offerta ovvero di una informativa iniziale circa gli elementi essenziali del servizio (la natura del servizio, le caratteristiche di durata, il prezzo ecc.), ovvero di una comunicazione successiva all'adesione della proposta contrattuale deve ritenersi l'attivazione del servizio illegittima. Inoltre, in via generale e secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass., set. n. 947/2006) l'emissione delle fatture, inoltre, non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma rappresentano solo atti unilaterali di natura contabile, anche rettificabili in caso di divergenza con i dati reali 8v. , per tutte, delibera Agcom n. 21/11/CIR). Ne consegue che deve riconoscersi un indennizzo in favore dell'utente per l'attivazione di un servizio non richiesto tenendo però conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente ai sensi del citato art. 13, comma 1, Regolamento Indennizzi e, quindi, conteggiando come data di inizio del disservizio quella del 5 dicembre 2020 fino all'8 febbraio 2021 (data di cessazione del servizio) per un totale di 65 giorni.

Trattandosi poi di servizio accessorio l'indennizzo è applicato in misura pari a euro 2,50 (due/50) per ogni giorno di illegittima attivazione e, quindi, per un indennizzo totale di euro 162,50 (centosessantadue/50).

Circa la richiesta sub 2) di indennizzo per tardiva risposta la reclamo inoltrato con pec del 5 dicembre 2020, risulta depositata agli atti della conciliazione e anche della definizione una comunicazione dell'operatore TIM con cui si conferma l'esecuzione di un bonifico a favore dell'istante di euro 180,76 (centottanta/76), quale indennizzo per ritardato riscontro al reclamo di dicembre 2020 e febbraio 2021, calcolato in base alla Carta dei Servizi. A tale comunicazione è allegata anche la contabile di pagamento del bonifico stesso e, pertanto, l'utente è già stato indennizzato e nulla può essere liquidato in questa sede per lo stesso titolo.

Ne consegue che questa Autorità ritiene di riconoscere e, quindi, di liquidare solo l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 7 maggio 2021, che ha contestato l'applicazione dell'indennità di ritardato pagamento delle fatture precedentemente emesse ed oggetto di contestazione. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, l'indennizzo è computato nella misura massima di euro 300,00 (trecento/00).

Si ritiene, inoltre, di accogliere le richieste di storno delle indennità di ritardato pagamento del 6% sulle fatture di marzo e maggio 2020, e del 2% sulla fattura di novembre 2020, nonché, di tutte le indennità di ritardato pagamento applicate sulle fatture oggetto di contestazione .

Per quanto attiene il reclamato disservizio consistente nella messa a disposizione degli elenchi telefonici del 2020, avvenuta senza il preventivo consenso dell'utente con l'applicazione in fattura dell'importo di euro 3,90 (tre/90) e comunque per l'elenco telefonico mai ricevuto nel 2020, non è possibile applicare alcun indennizzo, poiché trattasi di fattispecie non contemplata dall'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, che prevede la corresponsione di indennizzi solo per la omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici. Peraltro, la mancata consegna di elenchi telefonici concretamente non rappresenta un disservizio a carico dell'utente e nel caso di specie ha generato solo una fatturazione illegittima dell'importo di euro 3,90 (tre/90) poiché l'utente non ha usufruito dell'elenco telefonico per l'anno 2020 in quanto mai consegnato. Importo che, pertanto, deve essere stornato.

Si ordina, inoltre, all'operatore la cessazione della condotta lesiva dei diritti dell'utente cioè di non fatturare più tale importo senza il preventivo consenso dell'utente.

Non si accolgono le richieste degli altri indennizzi avanzati dall'istante per applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite consistenti nell'indebita richiesta di indennità di ritardato pagamento del 6% e del 2% sulle fatture oggetto di contestazione in quanto fattispecie non previste dal Regolamento Indennizzi. Non si riconosce inoltre la liquidazione delle spese di procedura che a norma dell'art. 20, comma 6, dell'Allegato A alla delibera n. 203/18/CONS, come modificata dalla delibera 353/19/CONS, devono essere giustificate mediante documentazione contabile, ricordando che la procedura in esame è completamente gratuita ed esperibile mediante piattaforma on line.

CONSIDERATO, per quanto precede, che la domanda formulata dall'utente nell'istanza di definizione della presente controversia vada accolta parzialmente;

UDITA la relazione del responsabile del procedimento;

Con votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

1. a definizione della controversia tra l'utente XXX e TIM XXX di accogliere parzialmente l'istanza prot. numero 72688 del 18 giugno 2021 e per effetto l'operatore è tenuto a:

- a) riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, la somma di euro 162,50 (centosessantadue/50), per l'illegittima attivazione di servizi non richiesti, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione;
- b) riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, la somma di euro 300,00 (trecento/00), per la mancata risposta al reclamo del 7 maggio 2021;
- c) stornare dalle fatture oggetto di contestazione tutti gli importi inerenti l'addebito delle indennità di ritardato pagamento nonché l'importo di euro 3,90 (tre/novanta) relativo al costo dell'elenco telefonico mai consegnato ordinando all'operatore la cessazione della condotta lesiva dei diritti dell'utente cioè di non fatturare più tale importo.

2. L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

3. Il presente provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

4. La presente delibera può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica della stessa.

5. L'utente può chiedere, in sede giurisdizionale, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

6. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Presidente
(Cinzia Grucci)